

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, CARELLI, DARE', SCHIETROMA e TOLLOY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Assicurazioni obbligatorie I.N.P.S. ai familiari, compreso il coniuge, che svolgono funzioni di accompagnatore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, di cui alla tabella E) della legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E allegata alla legge stessa, è accordata una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. Analoga concessione fu disposta per gli invalidi per servizio dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

Le prestazioni dell'accompagnatore possono, quindi, essere configurate come un lavoro dipendente retribuito di carattere domestico e, come tale, soggetto agli obblighi derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria.

In questo senso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sempre ammesso senza difficoltà che i grandi invalidi procedessero all'assicurazione dei loro accompagnatori, anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Da questa provvidenza sono state, però, escluse le mogli dei grandi invalidi e nei casi in cui le Sedi provinciali dell'Istituto avevano egualmente accettato i contributi, i contributi stessi sono stati rimborsati, in quanto l'I.N.P.S. afferma « di non ravvisare nella prestazione in argomento gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, bensì una manifestazione di adempimenti all'obbligo di assistenza derivante dai doveri reciproci che nascono col vincolo matrimoniale (articolo 43 del codice civile) ».

A nulla sono valse le proteste degli interessati che, numerose, in Italia, si sono levate per far presente che nella fattispecie si va ben oltre il criterio normale previsto dal Codice civile per il negozio matrimoniale; si è, infatti, in presenza di un fatto invalidante di natura eccezionale che crea particolari necessità e che comporta al coniuge, che attende alla non facile incombenza dell'assistenza speciale al grande invalido di guerra, un vero e proprio lavoro subordinato, con prestazioni particolarmente gravose,

anche di natura psicologica, ed assai spesso pericolose per la sua salute.

Si soggiunge che alla morte del grande invalido, assai spesso prematura per le minorazioni di cui è portatore, la moglie che gli ha fatto da accompagnatrice non gode di nessuna forma previdenziale, mentre qualora avesse assunto qualsiasi altro impiego, avrebbe conseguito diritti analoghi a qualsiasi altro lavoro.

D'altra parte, anche la suprema Corte di cassazione, II sezione civile, con sentenza

27 aprile 1961, ha ammesso che può esistere una stipulazione di contratto di lavoro subordinato, tra coniugi, superando, quindi, l'interpretazione restrittiva data dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per superare, tuttavia, le citate incertezze e, soprattutto, per ridare validità alle assicurazioni a suo tempo instaurate e successivamente annullate dall'I.N.P.S., riteniamo opportuna una disposizione di legge che sottoponiamo, pertanto, alla vostra attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I familiari, ivi compreso il coniuge, che svolgono funzioni di accompagnatore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648; fruitori di indennità di accompagnamento, sono soggetti all'assicurazione generale obbligatoria con le stesse norme vigenti per gli addetti ai servizi domestici.

Art. 2.

Agli accompagnatori, di cui al precedente articolo, verranno riconosciute le posizioni assicurative già annullate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.